

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-95 del 14/02/2013
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione delle attività relative a “Studi per l’aggiornamento delle specifiche metodologie per le procedure di VAS e VIA”. CUP:J39E12001670002.
Proposta	n. PDTD-2013-77 del 05/02/2013
Struttura adottante	Direzione Tecnica
Dirigente adottante	Tibaldi Stefano
Struttura proponente	Ctr Energia E Valutazioni Ambientali Complesse
Dirigente proponente	Cagnoli Paolo
Responsabile del procedimento	Cagnoli Paolo

Questo giorno 14 (quattordici) febbraio 2013 (duemilatrddici) presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Prof. Stefano, Tibaldi ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione delle attività relative a “Studi per l’aggiornamento delle specifiche metodologie per le procedure di VAS e VIA”. CUP:J39E12001670002.

RICHIAMATI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- in particolare l’art. 5, comma 1, lett. n), della medesima legge regionale il quale prevede tra le funzioni, attività e compiti dell’Arpa il supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
- l’art. 5, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede che “Per l’adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l’Arpa può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente”;

RICHIAMATI INOLTRE:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , art. 28, il quale prevede che la Regione svolga attività di monitoraggio e controllo sugli impatti ambientali significativi sull’ambiente provocati dalle opere approvate, al fine di individuare eventuali impatti negativi imprevisi;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la L.R. 18 maggio 1999 n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO:

- che la Regione Emilia-Romagna ha necessità di definire le migliori tecnologie disponibili ed il minore impatto da utilizzarsi per la realizzazione di impianti eolici, attraverso l’individuazione e l’analisi dei dati in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nell’ambito del quadro definito dal Piano Energetico regionale (PER);
- che tali metodologie di analisi riguardano attività di ricerca, su vasta scala territoriale, delle sostanze minerali di miniere, di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché la definizione di criteri per la valutazione degli impatti sulla componente atmosferica dei progetti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili soggetti alle procedure di VIA;

- che, inoltre, la Regione Emilia-Romagna ritiene opportuno definire indirizzi per coordinare e omogeneizzare le procedure di VAS in regione e di semplificare le procedure amministrative di applicazione e consentire la predisposizione di un portale unico VAS regionale;
- che, alla luce di quanto sopra riportato, la Regione Emilia-Romagna ha chiesto ad Arpa Direzione Tecnica supporto tecnico scientifico per la realizzazione delle attività relative a “Studi per l’aggiornamento delle specifiche metodologie per le procedure di VAS e VIA”;
- che Arpa ha espresso il proprio parere favorevole allo svolgimento di quanto richiesto inviando, con nota del 26/09/2012 Prot. PGDG/2012/0050927, una specifica tecnico-economica per gli studi di cui sopra, agli atti in quanto le attività proposte rivestono interesse per il raggiungimento delle finalità dell’Agenzia;

CONSIDERATO:

- che è stato concordato tra la Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione impatto ambientale e promozione sostenibilità ambientale ed Arpa un apposito schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolare il rapporto di collaborazione tra i due Enti come da DGR n. 2114 del 28/12/2012;

RILEVATO:

- che, per quanto riguarda l’articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte di Arpa, si fa esplicito riferimento alla sopraindicata convenzione;
- che le attività previste nella convenzione decorrono dalla data di esecutività della DGR n. 2114 del 28.12.2012 e dovranno terminare entro 12 mesi;
- che, per la realizzazione delle attività previste, la Regione Emilia-Romagna corrisponderà ad Arpa l'importo complessivo di Euro 120.000,00 a titolo di finanziamento erogato secondo le modalità di cui all’art. 4 della citata convenzione;
- che tali ricavi coprono interamente i costi esterni previsti per la realizzazione delle attività di cui sopra;

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere con la Regione Emilia-Romagna lo schema di convenzione allegato sub A) in quanto le attività previste sono conformi alle finalità dell'Agenzia;

SU PROPOSTA:

- dell'Ing. Paolo Cagnoli, Responsabile CTR Energia e valutazioni ambientali complesse, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 lo stesso Ing. Paolo Cagnoli;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale per la realizzazione delle attività relative a “Studi per l’aggiornamento delle specifiche metodologie per le procedure di VAS e VIA”;
2. di dare atto che le attività previste nell’atto di cui al punto 1. decorrono dalla data di esecutività della DGR n. 2114 del 28.12. 2012 e dovranno terminare entro 12 mesi;
3. di dare atto, inoltre, che, per la realizzazione delle attività di cui sempre al precedente punto 1., la Regione Emilia-Romagna corrisponderà ad Arpa un contributo complessivo di Euro 120.000,00 secondo le modalità di cui all’art. 4 del citato schema di convenzione.

IL DIRETTORE TECNICO AD INTERIM

Prof. Stefano Tibaldi

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
RELATIVE A "STUDI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE
SPECIFICHE METODOLOGIE PER LE PROCEDURE DI VAS E
VIA".**

L'anno duemilatredici, il giornodel
mese di

TRA

la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna,
Via della Fiera, 8 (C.F. 80062590379),
rappresentata per la sottoscrizione della
presente convenzione, dal Dirigente regionale
competente per materia, che elegge il domicilio
legale presso il sopra citato indirizzo, ai sensi
della deliberazione della Giunta regionale n.
2114 del 28/12/2012,

E

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente dell'Emilia-Romagna - Direzione
Tecnica di seguito denominata Arpa P.T. e C.F.
04290860370 con sede in Bologna, via Po n.5,
rappresentata dal Direttore Generale e Direttore
Tecnico ad interim;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in
materia ambientale";

materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

- si ritiene opportuno, inoltre, definire metodologie di analisi degli impatti ambientali derivanti da progetti non puntuali, ma a scala territoriale di area vasta, quali attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera (di cui all'art. 2, comma 2, del regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443), di idrocarburi liquidi e gassosi, ivi comprese le risorse geotermiche e le relative attività minerarie (di cui al punto B.1.2 della LR 9/1999 e successive modifiche ed integrazioni);
- si ritiene, altresì, opportuno definire criteri ed acquisire supporto per la valutazione degli impatti sulla componente atmosfera dei progetti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili soggetti alle procedure di VIA di competenza regionale, con specifico riferimento al saldo zero per le emissioni in atmosfera di PM_{10} ed NO_2 per gli impianti a biomasse (come previsto al punto 4, lett. E della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 26 luglio 2011, n. 51);
- si ritiene, infine, opportuno definire

indirizzi per coordinare e omogeneizzare le procedure di VAS in Regione Emilia-Romagna, al fine di evitare duplicazioni, di semplificare le procedure amministrative e di omogeneizzare i criteri di applicazione della VAS e della verifica di assoggettabilità nelle diverse Province e consentire la predisposizione di un portale unico VAS regionale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di avvalersi del supporto tecnico-scientifico di ARPA Direzione Tecnica, per la realizzazione delle attività suddette;

Vista la specifica tecnico-economica "Studi per l'aggiornamento delle specifiche metodologie per le procedure di VAS e VIA" presentata da A.R.P.A. Direzione Tecnica con nota prot. n. 5092/ del 25 settembre 2012, che prevede un costo complessivo pari ad Euro 120.000,00;

Dato atto che il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, competente per materia, ha ritenuto la proposta tecnico-economica idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;

Atteso che A.R.P.A. Direzione Tecnica realizzerà le attività previste in Convenzione in raccordo

con la Regione Emilia-Romagna, e precisamente con il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;

Viste:

- la L. 13 agosto 2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna", ed in particolare l'art.5 comma 2, il quale consente ad Arpa di definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici per l'adempimento delle proprie funzioni e l'art. 23 comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'Arpa finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale;
- la L.R. del 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n.4";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Vista, altresì, la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n.187";

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Regione Emilia-Romagna affida all'A.R.P.A. Direzione Tecnica con sede in Via Po n.5 - Bologna, che accetta, sulla base della specifica tecnico-economica acquisita al protocollo regionale PG.2012.0226228 del 25 settembre 2012, conservata agli atti del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, la realizzazione delle attività relative a "Studi per l'aggiornamento delle specifiche metodologie per le procedure di VAS e VIA".

ARTICOLO 2 - TEMPI DI ESECUZIONE

I tempi di esecuzione per le attività previsti dalla presente convenzione decorrono dalla data dell'esecutività della Deliberazione di Giunta regionale n. 2114 del 28/12/2012 e dovranno terminare entro 12 mesi.

Qualora per cause non imputabili ad Arpa e debitamente riconosciute dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nell'effettuazione delle prestazioni da parte dell'Agenzia, tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna, concessa mediante atto formale predisposto dal Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale.

ARTICOLO 3 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'

Le attività della presente convenzione verranno realizzate sotto la vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale che avvalendosi del personale del Servizio, verificherà l'operato dell'Arpa e il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione del programma di lavoro in conformità della presente convenzione.

Il Responsabile del Servizio potrà, nel corso dello sviluppo delle attività, definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in accordo con Arpa al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli obiettivi delle attività,

previo semplice scambio di lettere tra il Responsabile ed A.R.P.A.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La Regione riconosce ad Arpa Direzione Tecnica per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1, la somma di Euro 120.000,00 a titolo di finanziamento a copertura delle spese che si prevede di sostenere.

Tale finanziamento sarà liquidato dalla Regione previa sottoscrizione della convenzione, secondo le seguenti modalità:

- il 30% dell'importo complessivo pari ad Euro 36.000,00 a seguito della presentazione della dichiarazione attestante l'avvio delle attività;
- il 50% dell'importo complessivo pari ad Euro 60.000,00 a seguito della presentazione di un report che attesti l'esecuzione di almeno il 50% delle attività affidate;
- il 20% a saldo, pari a Euro 24.000,00 a seguito della presentazione della relazione finale sulle attività svolte nonché di dichiarazione attestante le spese sostenute.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL'ARPA

L'Arpa, Direzione Tecnica, s'impegna, altresì, in

adempimento della presente convenzione a:

- comunicare il nominativo del Responsabile dello svolgimento delle attività, che il Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale potrà sindacare chiedendone la sostituzione a suo libero convincimento;
- mantenere a disposizione del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, nonché esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione relativa allo svolgimento delle attività nonché predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attività stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate dalla Regione;
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei risultati.

All'Arpa compete l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e succ. mod.

ART. 6 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potrà avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la normativa c.d.

"Antimafia", dell'opera di altri organismi specializzati, Società, gruppi di lavoro nonché di professionisti.

Arpa nei rapporti con tali soggetti, eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.

In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 7 - DIRITTI D'AUTORE E RISERVATEZZA

Con la firma della presente Convenzione, l'ARPA riconosce sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la titolarità a titolo originario del diritto d'autore della Regione.

L' A.R.P.A. è rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di enti pubblici.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI TERZI

L'A.R.P.A. esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

ART. 9 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

L'A.R.P.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, e con le modalità definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, è designata responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare, "Studi per l'aggiornamento delle specifiche metodologie per le procedure di VAS e VIA", e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico per iscritto.

Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003, nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008, Paragrafi 4 e 4.11. I compiti sono di seguito riportati :

a) adempiere all'incarico attribuito adottando

idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico;

- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare

riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003;

- e) fornire al responsabile del trattamento, di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008, la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente;
- g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i

Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 del o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008;

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consisteranno:

A) nell'invio di specifici report a richiesta, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:

- adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione);

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

Art. 10 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Agenzia tutte le spese inerenti la stipula della convenzione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, il presente atto, esteso in duplice formato originale per gli atti delle amministrazioni, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Emilia-Romagna ARPA

N. Proposta: PDTD-2013-77 del 05/02/2013

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione delle attività relative a “Studi per l’aggiornamento delle specifiche metodologie per le procedure di VAS e VIA”. CUP:J39E12001670002.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell’Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 12/02/2013

Il Responsabile dell’Area Bilancio e
Controllo Economico
